

DISPOSIZIONE D'URGENZA

Oggetto: Regolamento "Disciplina generale della protezione antincendio per gli aeroporti di aviazione generale e le aviosuperfici"

Visto il D. Lgs. 27 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);

Visto in particolare l'art. 4, il comma 5, del predetto D. Lgs. n. 250/1997 nella parte in cui prevede che il Direttore Generale adotti, in caso di urgenza, provvedimenti indifferibili per garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio, con l'obbligo di sottoporre gli stessi a ratifica del Consiglio di Amministrazione;

Visto inoltre l'art. 7 comma 2 dello Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 3 giugno 1999, che disciplina l'adozione dei provvedimenti in caso di urgenza;

Visto il Codice della Navigazione, come modificato dal D. Lgs. 9 maggio 2005 n. 96 e dal D. Lgs. 15 marzo 2006 n. 151, ed in particolare l'art. 690, comma 3, nella parte in cui prevede che ENAC, ferme restando le competenze di regolamentazione tecnica attribuite al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, determini le condizioni di applicabilità, attuazione e regolarità dei servizi antincendio in ambito aeroportuale;

Considerato che per la corretta applicazione della disposizione codicistica di cui all'art 690 citato è opportuno che si individuino strumenti di collaborazione tra le amministrazioni competenti alla trattazione della materia antincendio per l'armonizzazione dei prodotti normativi da emanare;

Preso atto che per la suddetta esigenza, nell'aprile 2010 è stato istituito il Tavolo istituzionale ENAC/Dipartimento dei Vigili del Fuoco;

Visto il "Documento di sintesi" sottoscritto in data 25 gennaio 2011 al termine di lavori per l'armonizzazione della "Regolamentazione dell'attività di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale e nelle aviosuperfici";

Considerato che detto "Documento di sintesi" prevede per quanto concerne ENAC l'emanazione del "Regolamento per la disciplina del "Primo intervento" sugli aeroporti di aviazione generale e sulle aviosuperfici";

Visto il "Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti" (Emendamento n. 4 all'Edizione 2, adottato il 30 gennaio 2008), con il quale l'ENAC ha emanato la disciplina generale in tema di protezione antincendio determinando, in coerenza con gli standard e le raccomandazioni contenute nell'Annesso ICAO n. 14, le condizioni di applicabilità, attuazione e regolarità dei servizi antincendio per gli aeroporti sui quali si svolge trasporto aereo commerciale con velivoli di massa massima al decollo superiore a 5.700 Kg o con 10 o più posti passeggeri;



Preso atto che per gli aeroporti ai quali non si applica il suddetto Regolamento, ossia per gli aeroporti non certificati, non è definita la disciplina generale in tema di protezione antincendio;

Verificata la coerenza dei contenuti del testo regolamentare in oggetto con le disposizioni tecniche elaborate dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco per le stesse infrastrutture;

Considerata quindi l'urgenza di assicurare la continuità e la sicurezza dell'esercizio sugli aeroporti non certificati con un livello di protezione che garantisca la necessaria ed adeguata capacità di intervento per il soccorso e la lotta antincendio;

Visto il Regolamento "Disciplina generale della protezione antincendio per gli aeroporti di aviazione generale e sulle aviosuperfici";

Visto l'avviso favorevole espresso sulla bozza del Regolamento di cui si tratta dal Comitato consultivo tecnico economico e giuridico nella seduta del 12 ottobre 2010;

Visto il DPR 108 del 2010 nella parte in cui prevede lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'ENAC;

Visto il DPCM 9 dicembre 2010 con il quale viene nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione dell'ENAC;

Considerato che il predetto DPCM è ancora nella fase della registrazione della Corte dei Conti;

Considerato che nelle more della suddetta registrazione il Consiglio di Amministrazione, a cui spetta l'approvazione dei regolamenti, non può insediarsi e svolgere le funzioni istituzionali ad esso spettanti;

Vista la relazione predisposta dalla Direzione Centrale Regolazione Aeroporti;

Adotta in via d'urgenza

Ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. Lgs. n. 250/97, il Regolamento "Disciplina generale della protezione antincendio per gli aeroporti di aviazione generale e sulle aviosuperfici".

Roma,

Alessio Quaranta

Ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. Lgs. n. 250/97, il presente provvedimento è soggetto alla ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione dell'ENAC nella prima seduta utile.